## SENATO DELLA REPUBBLICA

- XIV LEGISLATURA ---

N. 2106

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore CONSOLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 2003

Modifica al primo comma dell'articolo 79 della Costituzione

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il testo attuale dell'articolo 79 della Costituzione è, come noto, il risultato delle modifiche ad esso apportate dalla legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1.

Originariamente, l'articolo 79 della Costituzione, nella versione voluta dalla Costituente, così recitava: «L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere. Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione».

La novella apportata al testo costituzionale nel 1992, se per un verso ha avuto il pregio di conferire al Parlamento piena potestà decisoria e quindi piena responsabilità politica nella *subiecta* materia (così, invece, non era con l'istituto della legge di delegazione al Presidente della Repubblica), per l'altro, ha, tuttavia, introdotto – attraverso la previsione del *quorum* della maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera – un vero e proprio sbarramento all'approvazione di leggi di concessione di amnistie ed indulti, tanto che successivamente alla riforma costituzionale del 1992 nessuna amnistia, così come nessun indulto, è stato concesso.

Se intento del legislatore del 1992 è stato quello di impedire il ricorso sempre più frequente a tali istituti di clemenza (in effetti incompatibile con l'esigenza di rendere «più appetibile» l'opzione per i riti differenziati previsti dal nuovo codice di procedura penale), con la legge costituzionale n. 1 del 1992 è stato, tuttavia, di fatto, previsto un quorum addirittura più qualificato di quello previsto dall'articolo 138 della Costituzione per il procedimento di revisione costituzionale, ove si consideri che, in tale secondo caso, la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera è richiesta al

solo al fine di escludere l'eventualità del ricorso al cosiddetto *referundum* costituzionale.

Ciò considerato, pur essendo il proponente contrario in linea di massima ad un uso distorto o comunque eccessivo di amnistia ed indulto, non vi è chi non noti come attualmente l'istituto dell'amnistia e dell'indulto stessi, così come il procedimento di deliberazione delle leggi volte alla loro concessione, si stiano progressivamente svuotando di significato rischiando, con ciò, di trasformarsi in un'abrogazione tacita di tali istituti, che non può essere dimenticato – sono stati fortemente voluti dall'Assemblea Costituente, quale espressione democratica della Repubblica.

E proprio nel tentativo di recuperare questa espressione democratica della Repubblica che sta divenendo sempre più flebile, il disegno di legge costituzionale – che la presente relazione illustra – mira a reintrodurre un abbassamento del *quorum* necessario per la concessione dell'amnistia e dell'indulto attraverso la modifica del dettato del primo comma dell'articolo 79 della Costituzione.

Il disegno di legge costituzionale in parola abbassa, infatti, il *quorum* necessario per l'adozione della legge di concessione dell'amnistia e dell'indulto dalla prescritta maggioranza di due terzi alla maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

La maggioranza assoluta risulta infatti essere il *quorum* più idoneo a garantire sia l'effettiva operatività degli istituti dell'amnistia e dell'indulto, sia un equilibrato ricorso a tali strumenti eccezionali di clemenza; per tale ragione, ci si augura che il disegno di legge costituzionale qui all'esame possa raccogliere il più ampio consenso fra tutte le forze politiche.

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

## Art. 1.

(Modifica del primo comma dell'articolo 79 della Costituzione)

Il primo comma dell'articolo 79 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale».